

N.R.G. 8/2020

Coe. 17/21



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI FORLÌ  
*Sezione civile-fallimentare*

Il Tribunale di Forlì, composto dai magistrati

Dott. Rossella Talia

*Presidente*

Dott. Barbara Vacca

*Giudice relatore ed estensore*

Dott. Maria Cecilia Branca

*Giudice*

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Vista la domanda anticipata di concordato preventivo presentata da **CHIODINO SRL** (c.f. 02222430403 - REA FO-250337) con sede legale in Forlì, v. Bertini, 7 in data 10/03/2020;

Vista la proposta concordataria, il relativo piano e la documentazione depositata in data 11/12/2020, nel rispetto del termine concesso, come successivamente prorogato;

Dato atto che il 04/01/2021 è stata depositata l'integrazione, entro il termine assegnato ai sensi dell'art. 162 l.fall. con il decreto del 21/12/2020;

OSSERVA

*Barbara Vacca*



*Seiimi*

P.Q.M.

il Tribunale di Forlì, visti gli artt. 160 e ss. 186-bis l. fall.,

dichiara aperta

la procedura di concordato preventivo proposta da **CHIODINO SRL** (c.f. 02222430403 -  
REA FO-250337) con sede legale in Forlì, v. Bertini, 7

delega

alla procedura il Giudice dott.ssa **BARBARA VACCA**

conferma la nomina

quali Commissari giudiziali dell'avv. **CLAUDIO PIERI** con studio legale a Cesena, viale



Oberdan n. 674 e del rag. **ETTORE TRIPPITELLI** con studio professionale a Rimini via Gambalunga n. 46;

**ordina**

la convocazione dei creditori avanti il Giudice delegato per l'Adunanza dei creditori per il giorno 06/05/2021 ore 11,00

**Dispone:**

- che i Commissari Giudiziali già nominati provvedano a comunicare a tutti i creditori la data dell'adunanza entro il 10/02/2021, nonché copia integrale della proposta di concordato e del decreto di ammissione, l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura (da comunicare al Registro delle imprese entro dieci giorni dalla nomina), l'invito a ciascun destinatario a comunicare entro il termine di quindici giorni l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intende ricevere le comunicazioni, l'avvertimento che, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo, tutte le future comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in Cancelleria senza ulteriori avvisi e che, ai fini di una informata espressione del consenso, i voti espressi saranno ritenuti validi solo se pervenuti almeno dopo la data di deposito della relazione *ex art. 172 l.f.* da parte dei Commissari giudiziali;
- che i Commissari giudiziali verifichino se dopo la presentazione del ricorso e per l'intero corso della procedura siano stati compiuti atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del Tribunale, pagamenti di crediti anteriori o atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169 *bis*, 173 e 182 *quinquies* l. fall.;
- che i Commissari giudiziali forniscano ai creditori o ai terzi, ai sensi dell' art. 165, 3° e 4° c., l. fall., ogni informazione rilevante in suo possesso, anche ai fini della presentazione di proposte concorrenti *ex art. 163 l. fall.* o di offerte concorrenti *ex art. 163-bis l. fall.*;
- che i Commissari giudiziali comunichino senza ritardo al Pubblico Ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali verrà a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni;
- che i Commissari giudiziali depositino in Cancelleria la sua relazione *ex art. 172 l. fall.* entro il termine di quarantacinque giorni prima dell'adunanza comunicandola contestualmente agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati dai creditori; in tale relazione i Commissari giudiziali illustreranno anche le utilità che in caso di fallimento potranno essere apportate

dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi;

- che la società ricorrente, entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione del presente decreto, depositi, ai sensi dell' art. 163, 2° c., n. 4), l. fall., la somma di € 30.000 presumibilmente necessaria per sostenere il 20% delle spese di procedura, effettuando il relativo versamento in apposito libretto o conto corrente bancario intestato alla procedura stessa e vincolato all'autorizzazione del Giudice delegato;
- che la società ricorrente consegni ai Commissari giudiziali entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie;
- che la società ricorrente metta subito a disposizione dei Commissari giudiziali le scritture contabili affinché questi possa produrle al Giudice delegato per l'annotazione di cui all'art. 170 l. fall.;
- che il presente decreto venga pubblicato nelle forme previste dall'art. 166, 1° c., prima parte, l. fall.

Così deciso a Forlì, nella camera di consiglio del 7 gennaio 2021

Il Presidente

*Dr. ssa Rossella Talia*

Il Giudice est.

*Dr. ssa Barbara Vacca*

